

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA – SEZ. III QUATER - R.G. 1334/2023

Istanza di pubblicazione per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio sui siti web istituzionali del Ministero della Salute, nonché delle Regioni e Province Autonome evocate in giudizio (ex art. 41, comma

4, c.p.a.)

in esecuzione della

**Ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma, Sez. III quater
del 27.06.2023 n. 4543, relativa al ricorso R.G. n. 1334/2023**

PER

Società ZOLL Medical Italia S.r.l. (C.F. e P.IVA 03301251207), con sede legale in Piacenza, via Francesco Corselli n. 11, CAP 29122, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.ssa Elena Turri, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avvocati:

- CLAUDIO DE PORTU (Cod. fisc. DPRCLD64L10G902S),
 - MATTEO CORBO (Cod. fisc. CRBMTT84P25G224A),
 - PIERPAOLO MAIO (Cod. fisc. MAIPPL68D16D704L),
 - ELENA MITZMAN (Cod. fisc. MTZLNE85A56B563L),
- giusta procura *ad litem* in atti nel giudizio emarginato,

-ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro *pro tempore*;
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del
Ministro *pro tempore*;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente
pro tempore;

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO,
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

- *resistenti*

E CONTRO

REGIONE ABRUZZO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE BASILICATA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE MARCHE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE MOLISE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE PIEMONTE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE TOSCANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE UMBRIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE VENETO, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E ALTRESÌ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

REGIONE SICILIANA, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
ASSESSORATO DELLA SALUTE DELLA REGIONE SICILIANA, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*;
REGIONE AUTONOMA TRENINO – ALTO ADIGE - SÜDTIROL, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*;
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del legale rappresentante
pro tempore;

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

QIAGEN S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

DASIT S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-controinteressati

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA ADOZIONE DELLE OPPORTUNE MISURE CAUTELARI

- del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6.7.2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15.9.2022, Serie Generale n. 216;
- del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26.10.2022, Serie Generale, n. 251;
- dell'Accordo del 7.11.2019 Rep Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del Decreto del Ministro della Salute 15.6.2012, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413;
- di ogni altro provvedimento, atto o documento, presupposto, istruttorio, connesso e/o inerente ai procedimenti di assegnazione degli obblighi di ripiano determinati a carico della ricorrente in relazione alla spesa dei dispositivi medici

per gli anni 2015 – 2018, ivi inclusa, per quanto occorrer possa, la Circolare del Ministero della Salute del 29.7.2019 prot. n. 22413;

- della Determinazione n. 1356/26987 del 28.11.2022 della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Regione Sardegna, e della relativa sospensione con Determinazione n. 1471/28447 del 12.12.2022 – Assessorato dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, pubblicata in pari data sul sito istituzionale della Regione Sardegna;

- della Determinazione n. DPF/121 del 13.12.2022 del Dipartimento Sanità, Ufficio Supporto, affari generali e legali, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Speciale n. 177 in data 14.12.2022;

- della Determinazione dirigenziale n. 24300 del 12.12.2022 della Regione Emilia Romagna;

- del Decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia GRFVG-DEC-2022-0029985-P del 14.12.2022 (doc. 13), nonché, per quanto occorrer possa, della Nota Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Prot. N. 0239210/P/GEN del 14.11.2022;

- del Decreto del Direttore del Dipartimento Salute n. 52 del 14.12.2022, comunicato tramite PEC in data 15.12.2022 della Regione Marche, nonché, ove occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC in data 14.11.2022, a firma del Direttore del Dipartimento Salute e del Dirigente Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici, e della nota 0013906|14/12/2022|R_MARCHE|ARS|ASF|P, a firma del Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici, trasmessa a mezzo PEC in data 15.12.2022;

- della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare n. 2426/A1400A/2022 della Regione Piemonte del 14.12.2022;

- del Decreto del Direttore – Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale, n. 24681 del 14.12.2022, della Regione Toscana, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in pari data, nonché, ove occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC il 14.11.2022, a firma del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione, e della nota trasmessa a mezzo PEC il 18.11.2022, sempre a firma del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana;
- della Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2022-D337-00238, PAT 14/12/2022 13812, della Determinazione del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento 2023-D337-00009, PAT-13/01/2023-124, nonché, ove occorrer possa, della nota trasmessa a mezzo PEC in data 11.11.2022, della nota D337/S128/2022/22.6-2022-3/6.3-2022 2849/GR/CA, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Salute e politiche sociali, trasmessa via PEC il 19.12.2022 e della nota D337/S128/2022/22.6-2022-3, a firma del Dirigente Generale Dipartimento Salute e politiche sociali;
- del Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale, n. 172 del 13.12.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 151 del 14.12.2022.

Premesso che

con l’Ordinanza nell’epigrafe del presente atto precisata, resa dal TAR Lazio – Roma, nel giudizio ivi pendente con R.G. altresì sopra indicato, il Presidente dell’intestata Sez. III *quater*, in considerazione dell’istanza annessa al ricorso emarginato, ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione del ricorso introduttivo e dei ricorsi per motivi aggiunti a mezzo di pubblici proclami, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a. “*mediante pubblicazione dell’avviso relativo ai ricorsi di cui trattasi sui siti web istituzionali del Ministero della Salute nonché delle singole Regioni evocate in giudizio*”, e precisando che tale autorizzazione deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a

“eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”

e che

la medesima Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater*, ha disposto che *“i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*,

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI INVITANO

- **il Ministero della Salute** (C.F. 80242250589) in persona del Ministro *p.t.*;
- le **altre Regioni e Province autonome**, evocate in giudizio e quali sopra precisate, cui il presente invito viene dunque notificato, come da allegata relata;

a dare esecuzione a quanto disposto dall’Ordinanza del TAR Lazio – Roma, Sez. III *quater* su richiamata, e, nello specifico, secondo le modalità meglio esplicitate nell’Ordinanza in questione, **a pubblicare – con specifico riguardo al giudizio emarginato - sui rispettivi propri siti web istituzionali:**

1. la medesima **Ordinanza presidenziale del TAR Lazio**, Roma, Sez. III *quater* sopra indicata (alla presente acclusa, firmata in originale digitale, conforme a quella agli atti del giudizio);
2. il testo integrale del **ricorso** introduttivo del giudizio indicato, contenente istanza cautelare (alla presente accluso, firmato in originale digitale, conforme a quello agli atti del giudizio);
3. il testo integrale della ulteriore apposita **istanza cautelare** (alla presente acclusa, firmata in originale digitale, conforme a quella agli atti del giudizio);

4. il testo integrale degli atti di **motivi aggiunti** proposti contro i provvedimenti attuativi in materia di *payback* adottati dalle Regioni, formalizzati nel giudizio indicato (alla presente acclusi, firmati in originale digitale, conformi a quelli agli atti del giudizio);

in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della predetta Ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi), **nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'Ordinanza in questione**, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti **entro il successivo termine perentorio di ulteriori 30 giorni dal primo adempimento**.

Resta fermo, come precisato nella predetta Ordinanza, che *“nel caso in cui le amministrazioni indicate ravvisino difficoltà/impossibilità a provvedere nei termini indicati in ordinanza ai relativi adempimenti, atteso il consistente numero delle ordinanze di integrazione di cui saranno destinatarie e ne diano atto formalmente, per effettuazione (dell'adempimento di cui trattasi, ndr) si dovrà intendere l'inoltro, da parte ricorrente alle indicate amministrazioni, della richiesta di pubblicazione di cui trattasi”*.

Si rammenta, come ancora precisato nella predetta Ordinanza, che *“la pubblicazione dell'avviso sul sito web istituzionale dovrà contenere le seguenti indicazioni:*

- 1) l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2) il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimate;*
- 3) il testo integrale del ricorso e dei ricorsi per motivi aggiunti;*
- 4) l'indicazione che i controinteressati sono tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento;*

5) *l'indicazione del numero della presente ordinanza con cui è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*

- le Amministrazioni resistenti hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso introduttivo, dei ricorsi per motivi aggiunti e del presente provvedimento - il testo integrale del ricorso, dei ricorsi per motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi)".

Infine, con la ordinanza suddetta, è stato altresì disposto, si ha premura di rimarcare, che *"le Amministrazioni resistenti (...) 2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito web, reperibile in un'apposita sezione denominata <atti di notifica".*

Venezia-Roma, 11.07.2023

Avv. Claudio De Portu

Avv. Matteo Corbo

Avv. Pierpaolo Maio

Avv. Elena Mitzman